Mantova P.R.

Mod. 22

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Superiore

DEI

LAVORI PUBBLICI

PRIMA SEZIONE

Adunanza del 1° agosto 1949

N° del Protocollo 2014

OGGETTO

Piano di Ricostruzione di

MANTOVA

SCARICATO

18 AGO. 1949

Prot. N. 3215 Div. 23

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL. PP. - 1ª SEZIONE -

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - 12 8 49

L A S E Z I O N E

VISTO il rescritto dell'On.Ministro dei LL.PP. alla relazione in data 27 giugno 1949, Div.23^ della Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche con la quale sono trasmessi, per esame e parere, gli atti di progetto del Piano di Ricostruzione dell'abitato di Mantova (parziale) redatto dell'Ing. Alessandro Mogelli e dall'Arch.Attalo Poldi ai sensi e per gli effetti del D.L. 1° marzo 1945 n° 154.

Esaminati gli atti

UDITI I RELATORI (VALLE-TINTI-FRATTINI)

P R E M E S S O :

CHE con D.M. 7 gennaio ~~1949~~ 1947 n° 49, la città di Mantova é stata inclusa nel 10° elenco dei comuni che debbono provvedere alla sistemazione dell'abitato mediante un Piano di Ricostruzione.

Che nel caso specifico di Mantova il citato D.M. ha previsto che tale Piano debba essere limitato ad una zona circoscritta con linea rossa nella planimetria allegata al D.M. medesimo.

Che il Piano é stato compilato dall'Ing.Alessandro Mogelli e dallo Arch. Attalo Poldi ed é stato dal Comune approvato e pubblicato a termini di legge dal 20 febbraio al 6 marzo 1948, dando luogo a quattro opposizioni.

Che successivamente é stata pubblicata una variante al Piano, suggerita dall'Ufficio del Genio Civile di Mantova; detta variante ha dato luogo a n° 3 opposizioni.

Che il progetto e relativa variante sono stati esaminati dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. di Venezia, che ha espresso parere favorevole alla approvazione, con voto 9 aprile 1949 n° 2516.

Che il C.T.A. ha giudicato non sia necessaria la compilazione delle norme tecniche per l'attuazione del Piano di Ricostruzione, ritenendo sufficiente allo scopo il vigente regolamento edilizio per il Comune di Mantova, e nei riguardi delle opposizioni presentate al Piano sia nei termini, sia fuori termine, siano tutte da respingersi.

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Che il progetto del Piano di Ricostruzione in data 10 gennaio 1948 comprende i seguenti elaborati:

a) relazione tecnica con calcolo sommario della spesa;

b) n° 1 tavola con fotografie di cui una della planimetria d'insieme rapp. 1:5000; n° 5 tavole rapp. 1:1000 dello stato attuale; n° 5 tavole rapp. 1:1000 del Piano di Ricostruzione;

Che successivamente il Comune ha presentato l'elaborato in data 1° giugno 1948 relativo a "Modifiche e varianti" che si compone dei seguenti elaborati:

a) planimetria generale 1:5000 del Piano definitivo.

b) planimetria scala 1:1000 in sostituzione dell'analoga tav. 5^del piano primo.

c) planimetria scala 1:2000 della zona presso Porta Belfiore.

d) planimetria scala 1:1000 della zona suddetta

e) relazioni illustrative delle varianti adottate.

C O N S I D E R A T O :

1 - CHE il piano in oggetto é stato studiato in conformità delle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con circolare 14-8-1945 n°590 e redatto con chiarezza e diligenza;

2 - CHE il Piano é stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con propria delibera approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa;

3 - CHE, uniformandosi alle istruzioni impartite dalla speciale Commissione Urbanistica del competente Provveditorato, i progettisti hanno sviluppato dettagliatamente una razionale organizzazione della viabilità;

4 - CHE la destinazione delle aree prescelte secondo la variante proposta al primitivo elaborato, per la ricostruzione di fabbricati che non possono essere ricostruiti nella primitiva loro sede, é più conveniente di quella proposta nel primitivo piano, e giusta le considerazioni del C.T.A. é contenuta nei limiti delle effettive necessità.

Per quanto riguarda l'ubicazione della nuova Chiesa da edificarsi in luogo di quella distrutta da eventi bellici, non si ritiene che la nuova area scelta risulti la più idonea allo scopo, in quanto situata ai margini della zona abitata ed in posizione che non consente la creazione del tradizionale sagrato sufficientemente separato dal traffico del-

la strada statale. Si ritiene quindi opportuno stralciare dal Piano la zona in questione.

5 - CHE l'importo di £. 250.000.000 preventivato in linea di grande massima per l'attuazione del Piano, può ritenersi sufficiente a rappresentare l'ordine di grandezza della spesa da sostenere.

6 - CHE nei riguardi delle norme tecniche si concorda con quanto osservato dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP., Magistrato alle Acque, e si ritiene pertanto sufficiente l'attuale regolamento edilizio in vigore presso il Comune.

7 - CHE nei riguardi delle opposizioni: a) I ricorsi presentati dalla ditta Ing. C. Premazzi e Anna Premazzi-Cantini, come pure gli analoghi presentati a conferma dei precedenti, non danno luogo a procedere, in quanto le aree cui si riferiscono non sono più soggette ad esproprio in seguito alla presentazione e pubblicazione della variante 1-6-1948;

b) il ricorso della ditta Mari Anselmo non dà luogo a procedere poiché incosistente avendo l'appositore dichiarato di voler ricostruire il fabbricato di sua proprietà secondo l'allineamento stabilito dai progettisti;

c) il ricorso della ditta Giannantoni Salvatore verte su interessi privati ed é quindi da respingersi, demandando al Comune di Mantova la risoluzione della questione;

d) il ricorso della ditta Bianchi verte esclusivamente su interessi privati ed é pertanto da respingersi poiché rimane disponibile, per i futuri sviluppi della ditta stessa, area sufficiente ad ingrandire i propri stabilimenti;

e) il ricorso della ditta Lucca Enrico presentato fuori termine, non dà luogo a procedere poiché rientra nella zona stralciata dal Piano.

8 - CHE tanto il Genio Civile di Mantova, quanto la Sovrintendenza ai Monumenti di Verona ed il Vescovo di Mantova, ed il Provveditorato Magistrato alle Acque si sono espressi favorevolmente alla approvazione del Piano parziale di Ricostruzione della città di Mantova, secondo l'elaborato 10 gennaio 1948 e la variante 1-6-1948.

Tutto ciò premesso e considerato

E' DI PARERE

CHE il Piano parziale di Ricostruzione della città di Mantova in data 10 gennaio 1948, modificato secondo la variante 1° giugno 1948, sia m

tevole di approvazione salvo lo stralcio di cui al precedente considerando 5 e segnato in planimetria con la linea rossa tratto e punto;

CHE circa le norme tecniche per l'attuazione del piano di ricostruzione possono valere quelle del vigente regolamento edilizio per il Comune di Mantova;

CHE i ricorsi presentati al Comune di Mantova, sia durante la pubblicazione del Piano di Ricostruzione, sia durante la pubblicazione della variante, siano da respingersi per i motivi esposti nei considerando che precedono.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL. PP. - 1ª SEZIONE

PER COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO